

\*\*\*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE SCIISTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2011 – 2012.**

**CUP D89E11002000004 - CIG 342391500B**

**Art. 1**

**Oggetto e durata del contratto**

Il Comune di Macugnaga (d'ora in poi denominato "Affidante"), a seguito della procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore, giusta determinazione di aggiudicazione del servizio tecnico n.....del.....

Affida

al sig....., nato a.....residente a.....legale rappresentante/amministratore unico della ditta....., iscritta alla C.C.I.A.A.di.....al n.....p.IVA.....con codice fiscale (d'ora in poi

denominato "Affidatario") l'esecuzione del servizio di gestione esercizio e di manutenzione delle strutture, impianti e beni immobili sottoindicati, di proprietà dell'Affidante e ubicate in Comune di Macugnaga, nei comprensori sciistici del Monte

Moro e del Burki Belvedere, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del medesimo, al fine di organizzare e svolgere le attività funzionali alla gestione in sicurezza delle piste da sci, secondo gli obblighi e modalità riportate negli articoli che

seguono della presente Convenzione, nonché delle leggi e regolamenti applicabili alla presente fattispecie. Gli obblighi tra le parti indicati nel presente contratto decorreranno dalla data di stipula sotto riportata prevista per il 01/12/2011. Il

presente contratto avrà durata ed efficacia dal 01/12/2011 sino al 30 aprile 2012.

**Art. 2**

**Descrizione degli impianti e delle attrezzature**

Formano oggetto dei beni messi a disposizione dall'affidante all'affidatario per le finalità descritte al precedente art.1, le seguenti strutture, impianti ed attrezzature:

a) Compensorio sciistico del Monte Moro:

**a1.) Impianti**

impianto a fune di categoria A Funivia va e vieni Staffa, Bil Monte Moro, I° tronco, sviluppo mt.743,69 da quota 1320 mslm a quota 1701 mslm ;

impianto a fune di categoria A Funivia va e vieni Staffa, Bil Monte Moro, II° tronco, sviluppo mt.2700,86 da quota 1701 mslm a quota 2806 mslm ;

impianto a fune di categoria B2 Seggiovia ad ammorsamento fisso RUPPENSTEIN, sviluppo mt.1351,00., da quota 2347,00 mslm a quota 2820,00 mslm ;

impianto a fune di categoria C Sciovia CRESTA S.PIETRO, sviluppo mt.339,20, da quota 2796,00 mslm a quota 2870,00 mslm ;

impianto a fune di categoria C Sciovia SMARALDO, sviluppo mt. 300,00, da quota 2808,00 mslm a quota 2835,00 mslm ;

impianto a fune di categoria D montascala STAFFA , sviluppo mt.5,10, dislivello 2,88 m ;

impianto a fune di categoria D montascala BILL-Piano Intermedio , sviluppo mt.3,90, dislivello 2,24 ;

impianto a fune di categoria D montascala Piano intermedio-Funicia Moro , sviluppo mt.5,20, dislivello 2,21 m ;

impianto a fune di categoria D montascala Funivia Moro-Piano imbarco , sviluppo mt.3,30, dislivello 1,56 m

**a2.) pista di discesa:**

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Smeraldo m. 250 da m. 2808 a m. 2835

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

San Pietro m. 800 da m.2796 a m. 2870

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Lago m.1500 da m. 2796 a m. 2590

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Ruppenstein m. 3000 da 2590 a m. 2347

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Moro / Bill m. 6500 da m. 2347 a m. 1700

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Meccia m. 4000 da m. 2870 a m. 1850

denominazione, lunghezza, da quota a quota,

Rocchette e Rocchette BIS M.1300 da m. 2820 a m. 2347

**a3.) attrezzature inventariate:**

- automezzo modello LEITWOLF LWP 20143 telaio n. 1000531

- automezzo battipista, Leitwolf LW 00118 telaio n. 1101030

- automezzo modello Kassbhorer 280 D PB 42 telaio n. WKK81400001011711

**altri beni mobili e strumentali:**

Materiali adibiti al primo soccorso e primo intervento

Materiali per piste (di protezione e prevenzioni)

Materiali di segnaletica piste

Apparati radio di comunicazione

N° 01 emettitrice biglietti ALFI

N° 05 varchi controllo biglietti ALFI

N° 01 esploditore con locale di deposito

**a4.) Magazzini e depositi Passo Moro:**

Deposito cisterne acqua

Ricoveri mezzi battipista

Locale manutenzione mezzi

Locale primo soccorso

Locali adibiti al personale

Magazzini e depositi Alpe Bill

Locale adibito a manutenzione

Servizi igienici

Deposito esterno (color verde)

**b) Comprensorio sciistico del Burki Belvedere:**

**b.1) impianti**

impianto a fune di categoria B2 Seggiovìa ad ammorsamento fisso PECETTO-BURKY, sviluppo mt.1582,52, da quota 1370,00 mslm a quota 1590,00 mslm ;

impianto a fune di categoria B2 Seggiovìa ad ammorsamento fisso BURKY-BELVEDERE, sviluppo mt.853,00, da quota 1590,00 mslm a quota 1900 mslm ;

impianto a fune di categoria C Sciovìa BURKY III, sviluppo mt.620,18, da quota 1483,00 mslm a quota 1655,00 mslm ;

impianto a fune di categoria D Tappeto mobile PECETTO , sviluppo mt 120 , da quota 1370,00 a quota 1377,00 ;

impianto a fune di categoria D Tappeto mobile BELVEDERE , sviluppo mt 44 , da quota 1900,00 a quota 1910,00 ;

**b2.) piste di discesa:**

	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Fontanone m. 2500 da m. 1370 a m. 1590	
	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Burki m.1000 da m. 1483 a m. 1655	
	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Ruonograbbe m. 1800 da m. 1590 a m. 1900	
	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Belvedere m. 3200 da m. 1590 a m. 1900	
	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Rifugio m. 1800 da m. 1700 a m. 1850	
	denominazione, lunghezza, da quota a quota,	
	Gare m. 800 da m. 1600 a m. 1483	
	<b>b3.) attrezzature inventariate:</b>	
	mezzo battipista, telaio	
	automezzo modello Kassbhorer PB 42 280 DW telaio n. W0981411927K30000	
	mezzo battipista,	
	automezzo modello LH 500-W - 246 Kw telaio n 6/7/468	
	N° 01 Generatori di neve TECNOALPIN M20 - 6209	
	N° 01 Generatori di neve TECNOALPIN M20 - 6210	
	N° 01 Trattore GRILLO 25M - matricola 217111	
	N° 01 Ragno EUROMACH 5500 MATRICOLA 1693	
	N° 01 Fuoristrada Mitsubishi L200 targa CF429VF	
	N° 02 casse emettitrici biglietti ALFI	
	N° 07 Varchi controllo biglietti ALFI	
	N° 03 Esplosivi con deposito	

**b4.) altri beni mobili e strumentali:**

Materiali adibiti al primo soccorso e primo intervento

Materiali per piste (di protezione e prevenzioni)

Materiali di segnaletica piste

Impianto Innevamento Artificiale Bassa pressione da Pecetto - all'Alpe Burki e

Sciovia Burki 3°

Impianto Innevamento Artificiale Alta pressione dall'Alpe Burki al Belvedere

**b5.) Magazzini e depositi:**

Località Pecetto:

Materiali contenuti nei:

Magazzino Elettrico

Magazzino gasolio

Deposito materiali sicurezza piste

Servizi Igienici

N° 02 locali per ritiro mezzi battipista

Locale adibito a manutenzione mezzi

Biglietteria

Locale primo soccorso

Locale riunioni

Località Alpe Burki:

Locale adibito a manutenzione Seggiovie e materiale contenuto

Struttura adibito a stazione di pompaggio per innevamento artificiale

Quanto descritto viene assegnato all'affidatario, mediante atto di consegna, che ne garantirà, per tutto il periodo di validità ed efficacia del presente contratto, il corretto utilizzo, la massima efficienza e sicurezza, e la buona conservazione.

### **Art. 3**

#### **Modalità e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti**

I servizi affidati comprendono l'autonoma organizzazione degli interventi e delle attività strumentali finalizzate a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture sciistiche, nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Comune di Macugnaga, proprietario degli impianti per la stagione invernale 2011-2012, e per tutta la durata della presente Convenzione.

Tali servizi trasferiti in capo all'Affidatario mediante la presente Convenzione riguardano essenzialmente:

- 1) attribuzione della carica di azienda esercente ai sensi del d.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, per l'attività di pubblico trasporto effettuato mediante i relativi impianti descritti al precedente articolo 2;
- 2) attribuzione della carica di titolare della gestione, ai sensi della l.r. n. 74/1989 e art.16 della l.r. 2/2009 e.s.m.i., delle piste da sci individuate al precedente articolo 2;
- 3) soggetto responsabile dell'attuazione del Piano Operativo per la gestione delle valanghe, del Piano Sicurezza valanghe, riferiti ad entrambi i comprensori individuati al precedente articolo 2, nonché del Piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, allegati alla presente convenzione;
- 4) effettuazione di tutti i servizi, degli adempimenti di legge ed obblighi conseguenti, necessari a dare attuazione alla presente Convenzione con utilizzo delle strutture, impianti ed attrezzature individuate al precedente articolo 2.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio, per tutta la durata del presente contratto, con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto

funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi. E' tenuto, inoltre, per i propri addetti, al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziale ed assicurativo, ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.

#### **Art. 4**

#### **Compiti dell’Affidatario**

I servizi e le attività affidate con la presente Convenzione, all'affidatario, che accetta, comprendono tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante gli impianti di proprietà comunale indicati al precedente articolo 2 nonché di quelli in capo al titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, e gestore delle piste da discesa, come definito dall'art.16 della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i., con le seguenti e principali competenze, in via indicativa e non esaustiva:

a) Nominare un Responsabile dell'Esercizio, un Direttore dell'Esercizio, uno o più Capo servizio ed eventuale assistente tecnico, secondo le competenze e modalità di cui al citato DM infrastrutture 18.2.2011 ed in possesso dei Requisiti tecnico-professionali ivi richiesti;

b) nominare un Direttore delle Piste da sci, un Operatore di Primo Soccorso Piste da sci, secondo le competenze e modalità di cui alla Legge regionale n. 2/2009, ed in possesso dei Requisiti tecnico-professionali ivi richiesti, ed il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano Operativo per la gestione delle valanghe, del Piano Sicurezza valanghe, riferiti ad entrambi i comprensori individuati al precedente art.2, nonché del Piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, parimenti allegati;

c) garantire l'apertura degli impianti di entrambi i comprensori, elencati al

precedente art.2 secondo il "calendario aperture inverno 2011/2012" allegato al presente bando di gara;

d) assicurare la preparazione delle piste in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

e) provvedere alla delimitazione delle piste;

f) dotare le piste della segnaletica, ove mancante;

g) disporre la chiusura delle piste, su segnalazione del direttore delle stesse, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe, ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

h) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;

i) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

j) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

k) stipulare apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile per gli impianti, per i mezzi di servizio e per le leggi sulla sicurezza delle piste da sci a copertura dei rischi di impresa, oltre a stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi per gli impianti e per i mezzi di servizio legata alla conduzione di cui al presente appalto, con massimale minimo dell'importo di Euro 2.500.000,00; la polizza dovrà coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento del servizio presso gli impianti di cui sopra, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore;

l) fornire alla scadenza della convenzione all'ufficio regionale di cui all'articolo

10 della L.R. 2/2009, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove

possibile, anche la dinamica degli incidenti;

m) gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, che se effettuati

all'interno e in prossimità dei bordi delle piste, costituiscono intervento manutentivo

e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13 della L.R. 2/2009;

n) l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque

tramite il personale di servizio;

o) attuare ogni previsione contenuta nel Piano Operativo per la gestione delle

valanghe, del Piano Sicurezza valanghe, riferiti ad entrambi i comprensori individuati

al precedente art.2, nonché del Piano di intervento per il distacco artificiale delle

valanghe, allegati al presente bando;

L'affidatario è inoltre tenuto a:

p) prestare il proprio servizio per garantire il regolare funzionamento degli impianti e

la normale apertura delle piste da sci;

q) garantire l'apertura al pubblico degli impianti, nessuno escluso in caso di

innevamento, tutti i giorni feriali e festivi della stagione invernale come da calendario

aperture allegato alla presente Convenzione;

r) utilizzare l'impianto di innevamento artificiale ogni qual volta si renda necessario

per l'apertura degli impianti sciistici;

s) assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle

attrezzature per garantirne il corretto funzionamento in sicurezza;

t) provvedere alla battitura ed alla messa in sicurezza entro e non oltre le ore 8.30

dei giorni di apertura di tutte le piste da sci della stazione sciistica di Macugnaga nel

rispetto della vigente normativa ed a regola d'arte;

u) all'apertura e alla chiusura giornaliere degli impianti e delle loro pertinenze;

w) Emissione dei biglietti esclusivamente tramite il programma informatico in dotazione alle biglietterie (fatto salvo cause di forza maggiore dimostrabili quali la non operatività del sistema informatico )

x) alla pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico; e ai locali annessi all'attività della stazione entro orari di apertura

y) alla custodia degli impianti; sia su parti meccaniche che elettriche

z) a garantire la manodopera per l'assistenza, per i collaudi e le prove;

aa) a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti;

bb) provvedere alla manutenzione dei mezzi meccanici dati in uso dall'affidante;

cc) nominare un responsabile di magazzino ed istituire idoneo registro degli acquisiti e forniture;

dd) rendicontare, al termine della durata della Convenzione, al fine di consentire la tracciabilità dei beni forniti dall'affidante, circa l'utilizzo e destinazione dei materiali di consumo, dei carburanti, dei materiali di scorta e di ricambio;

ee) rendicontare, con cadenza periodica almeno settimanale gli incassi come desumibili dal programma informatico in dotazione alle biglietterie

## **Art. 5**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

L'affidatario si impegna dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e sino alla sua scadenza, di farsi carico di tutte le strutture, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall'affidante, individuate al precedente art.2 e provvedere ad effettuare tutti i controlli del caso nonché la relativa manutenzione ordinaria delle stesse per garantirne il regolare funzionamento in totale sicurezza e perfetta efficienza.

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario ha individuato altresì i seguenti soggetti in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste:

- sig....., nato a ..... Residente a .....titolare della gestione ai sensi della l.r. 74/1989 e l.r. 2/2009 e s.m.i. e rappresentante dell'azienda esercente ai sensi del DM 18/02/2011;

- sig....., nato a ..... Residente a .....facente funzioni di Direttore delle Piste da sci ai sensi della l.r. 74/1989 e l.r. 2/2009 e s.m.i., in possesso dei requisiti ivi richiesti;

- sig....., nato a ..... Residente a .....facente funzioni di Operatore di Primo Soccorso Piste da sci ai sensi della l.r. 74/1989 e l.r. 2/2009 e s.m.i., in possesso dei requisiti ivi richiesti;

- sig....., nato a ..... Residente a .....facente funzioni di Direttore dell'Esercizio ex art.3 del D.M. 18/02/2011, munito di Patentino di idoneità, ex art.10, n.....rilasciato da.....valido sino al.....per le categorie di impianti indicati al precedente art.2;

- sig....., nato a ..... Residente a .....facente funzioni di Responsabile dell'Esercizio ex art.4 del D.M. 18/02/2011, munito di Patentino di idoneità, ex art.10, n.....rilasciato da.....valido sino al.....per le categorie di impianti indicati al precedente art.2;

- sig....., nato a ..... Residente a .....facente funzioni di Assistente tecnico ex art.5 del D.M. 18/02/2011, in possesso dei requisiti ivi richiesti;

- sig....., nato a ..... Residente a .....

.....facente funzioni di Capo servizio ai sensi del D.M. 18/02/2011,

in possesso dei requisiti ivi richiesti

- sig....., nato a ..... Residente a

.....in qualità di responsabile dell'attuazione del Piano Operativo

per la gestione delle valanghe, del Piano Sicurezza valanghe, riferiti ad entrambi i

comprensori individuati al precedente articolo 2, e del Piano di intervento per il

distacco artificiale delle valanghe, nonché ha provveduto ad individuare i

soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali, destinati alla guida

dei mezzi battipista e gli altri soggetti intermedi preposti alla manutenzione,

innevamento, preparazione delle piste, il personale destinato agli impianti di risalita,

manovratori, agenti di pedana, ecc., adempiendo inoltre ai restanti obblighi di

assunzione previsti dalla procedura di gara, come attestato con la documentazione

allegata alla presente Convenzione.

Per l'esecuzione del servizio l'affidatario potrà/non potrà avvalersi del subappalto nei

limiti e alle condizioni previste dall'art.118 del d.lgs163/2006, e previa autorizzazione

dell'affidante. È vietato cedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte il

servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

Per l'esecuzione del servizio l'affidatario dichiara di essere nella disponibilità di tutta

l'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico necessario per i soggetti

come sopra indicati, compresi i dispositivi di protezione individuale previsti dal d.lgs

81/2008.

Ai sensi dell'art.4 lettera q) l'affidatario dovrà garantire l'apertura al pubblico degli

impianti, nessuno escluso, in caso di innevamento, tutti i giorni feriali e festivi della

stagione invernale come da calendario aperture allegato alla presente Convenzione,

che prevede:

- 86 giorni complessivi sino al 30/04/2012, di apertura, gestione ed esercizio

contestuale di entrambi i comprensori;

- ulteriori 16 giorni di apertura gestione ed esercizio del solo comprensorio

BURKI-BELVEDERE ;

- ulteriori 22 giorni di apertura gestione ed esercizio del solo comprensorio

MONTE MORO.

Ai sensi dell'allegato ALLEGATO XVII – del d.lgs 81/2008 e s.m.i. sono altresì allegati

alla presente Convenzione, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale

dell'affidatario:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale

inerente alla tipologia dell'appalto;

2) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o

autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

3) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007;

4) la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

Viene inoltre allegata la documentazione occorrente ed esaustiva all'accertamento di

ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99 o legislazione equivalente,

qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE.

Tutti gli incassi derivati dall'attività qui affidata in gestione restano di proprietà ed

esclusiva disponibilità dell'affidante; tali incassi dovranno essere completamente

desumibili e rendicontabili attraverso i programmi software di gestione delle

biglietterie; per cause di forza maggiore, che dovranno essere opportunamente

certificate, quali la non operatività del sistema informatico, gli stessi dovranno essere

annotati sui registri fiscali a ciò destinati. A norma del precedente articolo 4 lettera ee) gli incassi dovranno essere rendicontati con cadenza settimanale al Comune di Macugnaga, con la relativa documentazione dimostrativa, nonchè versati giornalmente sul c/c Bancario n.80040 - Banca Popolare di Novara - IBAN IT96Y0560845480000000080040, intestato al Comune di Macugnaga, Servizio Tesoreria.

#### **Art. 6**

##### **Oneri a carico del Comune**

Oltre alle strutture, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall'affidante all'affidatario indicate al precedente art. 2 per le finalità descritte ai precedenti articoli, restano a carico dell'Affidante:

1) le attrezzature, i materiali di consumo, i carburanti e i costi energetici, i materiali di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti di mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio e la funzionalità degli impianti;

2) gli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza.

L'affidante non risponderà di eventuali danneggiamenti riconducibili a negligenza e/o mancata attivazione delle corrette procedure organizzative da parte dell'affidatario, rivalendosi, in tal caso, sulle garanzie all'uopo da quest'ultimo costituite.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi e Responsabilità dell'Affidatario**

Il servizio oggetto della presente convenzione viene svolto per conto del Comune di Macugnaga, proprietario degli impianti. L'affidatario si impegna a

garantire lo svolgimento del servizio come disciplinato dalla presente Convenzione, anche nel caso in cui il soggetto affidante, Comune di Macugnaga, provveda all'alienazione o trasferimento della titolarità dei beni oggetto della presente Convenzione a terzi e/o a Enti.

L'affidatario assume, dalla data di stipula della presente Convenzione, tutti gli obblighi ed incombenze derivanti dalle attribuzioni di competenze di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Restano inoltre attribuiti in capo al Responsabile dell'Esercizio e al Direttore dell'Esercizio individuati al precedente articolo 5, tutti gli obblighi e responsabilità di cui agli artt. 4 e 3 del Decreto 18 febbraio 2011, compreso l'espletamento, per quest'ultimo, di eventuali operazioni di soccorso, ed in particolare:

- predisporre l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso;

- fornire al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;

- valutare l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;

Restano inoltre a carico dell'Affidatario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti per garantirne il regolare funzionamento e gestione in sicurezza ed efficienza.

Ai sensi dell'art.4 lettera dd) della presente Convenzione, l'affidatario provvederà alla rendicontazione, al termine del servizio, della destinazione ed utilizzo dei beni forniti

dall'affidante, in particolare dei materiali di consumo, dei carburanti, dei materiali di scorta e di ricambio.

L'affidatario esonera espressamente l'affidante, Comune di Macugnaga, da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività affidate in gestione;

#### **Art. 8**

#### **Cauzione e coperture assicurative**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, l'Affidatario ha provveduto a depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, pari a € ..... costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario in possesso dei requisiti di cui all'art.127 del d.p.r. 207/2010.

Tale cauzione sarà restituita dopo l'avvenuta regolare consegna al Comune della strutture elencate all'art.2, risultante da apposito verbale, e sempre che l'Affidatario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza dell'Affidatario. Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

L'affidatario ha inoltre prodotto copia della polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi per gli impianti e per i mezzi di servizio legata alla conduzione di cui al presente appalto, nonché per eventuali danni o incidenti

derivanti dallo svolgimento del servizio presso gli impianti di cui sopra, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico dell'affidatario con massimale minimo dell'importo di Euro 2.500.000,00, n.....del.....rilasciata da:.....;

#### **Art. 9**

##### **Divieto di modificazione della destinazione degli impianti**

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dalla presente Convenzione se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10**

##### **Corrispettivo per l'esecuzione del servizio**

Il prezzo pattuito e onnicomprensivo per le prestazioni indicate nella presente Convenzione è pari a € ..... (A), esclusa la sola IVA di legge, di cui € 333.000,00 (diconsi euro trecentotrentatremila/00), per spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quale corrispettivo a corpo e non soggetto a ribasso d'asta, ed € ....., quale compenso a corpo di aggiudicazione mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara del.....% sull'importo soggetto a ribasso di euro 79.000,00 (diconsi euro settantanovemila/00), per spese generali e utili di impresa.

I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

5% di (A), oltre Iva di legge, alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma d'appalto (ex art.124 del d.p.r. 207/2010)

85% di (A), oltre Iva di legge, in rate di uguale importo pari a 1/5 con le seguenti scadenze: 01/01/2012, 01/02/2012, 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012

10% di (A) a saldo entro il 31/05/2012, ed in ogni caso non prima dell'avvenuta riconsegna dei beni affidati in gestione.

Nel prezzo pattuito sono inclusi tutti gli oneri necessari alla ordinaria gestione ed esercizio degli impianti, compreso il costo del personale e delle figure responsabili, le visite mediche, le attività di soccorso, gli adempimenti necessari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei materiali di consumo di limitato importo necessari alla manutenzione ordinaria degli impianti. Restano esclusi i soli costi puntualmente ed espressamente individuati al precedente articolo 6 in capo all'affidante.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previo ottenimento di DURC regolare dell'affidatario e sottoposti alle norme antiriciclaggio di cui alla legge 106/2010.

#### **Art. 10 bis**

#### **Corrispettivo per ulteriori attività richieste dall'affidante – premialità**

Il Comune proprietario si riserva la facoltà di chiedere all'affidatario, che accetta, di estendere il servizio, mediante semplice comunicazione scritta e con preavviso di 24 ore, in deroga al calendario delle aperture allegato, in altre giornate ritenute idonee in previsione di affluenze turistiche non programmate, o in presenza di particolari condizioni meteorologiche favorevoli e di cui non è al momento possibile preventivarne l'effettiva necessità.

In tali casi saranno accordati all'affidatario, in aggiunta al corrispettivo di cui all'art.10, i seguenti pagamenti per le seguenti ipotesi:

- a) Apertura completa gestione ed esercizio del comprensorio BURKY-BELVEDERE compresa l'attività di biglietteria, battitura pista ed ogni altra attività correlata al corretto funzionamento degli impianti ed utilizzo in sicurezza della piste come descritto negli articoli che precedono: € ....., omnicomprensivo, esclusa la sola IVA di legge, per ogni giorno di apertura ulteriore rispetto a quelli programmati nel calendario allegato alla presente Convenzione ed indicati al precedente articolo 5, così determinato: € 1.032,95, quale corrispettivo a corpo relativo al costo del personale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetto a ribasso, ed € 245,05, per spese generali e utili di impresa, soggetto all' applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara, indicato al precedente articolo 10;

- b) Apertura completa gestione ed esercizio del comprensorio MONTE MORO compresa l'attività di biglietteria, battitura pista ed ogni altra attività correlata al corretto funzionamento degli impianti ed utilizzo in sicurezza della piste come descritto negli articoli che precedono: € ....., omnicomprensivo, esclusa la sola IVA di legge, per ogni giorno di apertura ulteriore rispetto a quelli programmati nel calendario allegato alla presente Convenzione ed indicati al precedente articolo 5, così determinato: € 2.103,91, quale corrispettivo a corpo relativo al costo del personale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetto a ribasso, ed € 499,13, per spese generali e utili di impresa, soggette all' applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara del indicato al precedente articolo 10; tale corrispettivo previsto per il Comprensorio del Monte Moro, tiene conto dell'incremento di personale occorrente

per le aperture non programmate, valutato in numero di 6 (sei) unità, in relazione alle dimensioni e ed entità delle infrastrutture da gestire, rispetto all'ordinaria gestione.

I pagamenti di cui sopra saranno corrisposti in unica soluzione alla prima scadenza utile di pagamento delle rate di acconto ai sensi del precedente articolo 10, successiva al mese durante il quale tali prestazioni risultano effettuate.

Non saranno corrisposti pagamenti ai sensi del presente articolo, ove la prestazione effettuata non sia stata espressamente richiesta per iscritto dall'affidante.

Quota premiale: Sull'eccedenza dei ricavi complessivamente ottenuti con la vendita dei biglietti, pari all'ottanta per cento dei ricavi ottenuti nell'analogo periodo di riferimento (dicembre 2010 - aprile 2011) della scorsa stagione, ovvero sulla quota di ricavi eccedenti l'ammontare di € 480.000,00 sull'intero periodo di validità della presente Convenzione, ottenuti esclusivamente con la vendita di biglietti giornalieri e/o per fine settimana, con esclusione di quelli stagionali o annuali, come desumibili dai registri contabili, sarà riconosciuta, a titolo di premialità dall'affidante all'affidatario, una quota del 10% (dieci per cento) dei relativi incassi.

#### **Art. 11**

##### **Uso dei locali ed impianti –sospensione**

Con la firma del contratto il Comune garantisce per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, al fine di svolgere il servizio oggetto del contratto stesso, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria. In caso di sospensione del servizio per cause di

forza maggiore non attribuibili all'affidatario sarà garantito il riconoscimento del solo importo di contratto indicato al precedente articolo 10.

#### **Art. 14**

#### **Riconsegna delle strutture**

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario dovrà restituire le strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente il deterioramento dovuto al normale utilizzo delle strutture stesse, dandone atto nel relativo verbale di riconsegna, ai fini dello svincolo della cauzione.

#### **Art. 15**

#### **Risoluzione anticipata del contratto**

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, ed oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 8, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- immotivata chiusura degli impianti riferiti ad uno o entrambi i comprensori per un periodo superiore a sette giorni naturali consecutivi, ovvero superiore a tre giorni consecutivi rispetto alle date di calendario apertura allegate;
- violazione o mancata ottemperanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- violazione o mancata ottemperanza delle misure di sicurezza per la gestione ed esercizio degli impianti e delle piste;
- violazione o mancata ottemperanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- utilizzo di personale diverso da quello indicato al precedente articolo 5 e/o  
privo dei requisiti tecnici richiesti.

#### **Art. 16**

#### **Decadenza del contratto di affidamento - Penali**

L’Affidatario decade dalla gestione in caso di fallimento, di scioglimento o  
cessazione dell’attività nel ramo.

In aggiunta alle sanzioni e/op, provvedimenti previsti ai sensi dei precedenti articoli,  
in caso di non apertura e gestione degli impianti e delle piste per fatti riconducibili a  
negligenza e/o mancata attivazione delle corrette procedure organizzative da parte  
dell’affidatario, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1/100 dell’importo contrattuale di cui all’art10 (A) per ogni giornata di mancata  
apertura degli impianti, non dipendente da causa di forza maggiore, rispetto alle  
aperture programmate;

1/200 dell’importo contrattuale di cui all’art10 (A) per ogni giornata di apertura  
parziale degli impianti, non dipendente da causa di forza maggiore, rispetto alle  
aperture programmate.

Il Comune affidante si riserva la facoltà di nominare un perito o supervisore ai fini  
della valutazione della qualità del servizio offerto e dell’assolvimento degli obblighi  
qui previsti.

#### **Art. 18**

#### **Cessione del contratto**

E’ fatto espresso divieto all’Affidatario di trasferire in capo a terzi in tutto o in  
parte i diritti contemplati nel contratto. E’ nulla la cessione del contratto.

#### **Art. 19**

#### **Modificazione del contratto**

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

**Art. 20**

**Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Macugnaga ed l’Affidatario è competente il Foro di Verbania.

**Art. 21**

**Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Macugnaga li’

L’affidante

L’affidatario

-----  
Allegati:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- 2) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
- 3) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- 4) titoli abilitativi e qualifiche dei soggetti indicati all’art.5.
- 5) documentazione conforme alle norme sulla tracciabilità legge 106/2010 e s.m.i.
- 6) cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006;
- 7) copia della polizza assicurativa n-  
.....del.....agenzia.....
- 8) garanzia fideiussoria ex art.124 del d.p.r. 207/2010 dell’art.10;

9) calendario aperture inverno 2011/2012;

10) Piano operativo per la gestione valanghe del Monte Moro

11) Piano sicurezza valanghe comprensorio Burki - Belvedere

12) integrazione cap.12 chiusura preventiva.pdf

13) distacco artificiale valanga cima Jazzi.pdf

14) distacco artificiale valanga cresta Stenigalc.pdf

15) distacco artificiale valanga nuovo Weissthor.pdf

\*\*\*